

AS902 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE INPGI-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

Roma, 13 dicembre 2011

Presidente dell'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
"Giovanni Amendola"
Presidente Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

La scrivente Autorità ha ricevuto da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (di seguito INPGI) la richiesta di parere in merito alla convenzione in corso di stipulazione con il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (di seguito il Fondo) avente ad oggetto l'erogazione agli iscritti al Fondo della prestazione di previdenza complementare consistente in una rendita vitalizia. La convenzione, in particolare, non attiene all'attività relativa alla fase dell'accumulo del montante utilizzato per la prestazione previdenziale, ma attiene alla fase di liquidazione/erogazione di detta prestazione, nel momento in cui l'iscritto al Fondo matura il diritto di esigere la prestazione di previdenza complementare.

Alla luce delle informazioni disponibili, l'Autorità ritiene necessario, nel presente parere, rilevare quanto segue. In primo luogo e anche in una prospettiva futura, è opportuno sottolineare che, in linea di principio, il Fondo selezioni l'operatore di riferimento per l'erogazione della prestazione previdenziale a seguito di un confronto trasparente tra i potenziali operatori, confronto che conduca alla individuazione della prestazione previdenziale più vantaggiosa per i propri iscritti. A questi fini, occorre una chiara indicazione delle migliori condizioni che possono essere assicurate agli iscritti e, in particolare, dei minori costi che un operatore trasferisce sul consumatore finale, in termini di caricamenti, spese e coefficienti tecnici utilizzati. Nella prospettiva di non ingessare il comparto della previdenza complementare, inoltre, appare utile che la convenzione sia soggetta a periodiche verifiche che consentano di cogliere tempestivamente le eventuali migliori offerte alternative.

Qualora l'operatore individuato sia, in ragione delle migliori condizioni offerte, l'ente che già eroga le prestazioni di previdenza obbligatoria vale osservare quanto segue. Da un lato, l'ampliamento dell'attività dell'INPGI dal settore della previdenza obbligatoria a quella complementare potrebbe, in talune circostanze, condurre ad un ampliamento dell'offerta e ad una migliore qualità/minori costi nella prestazione dei servizi di previdenza complementare; dall'altro, l'ente di previdenza obbligatoria non si pone sul mercato in una posizione di parità rispetto agli altri operatori, ma dispone dei vantaggi derivanti dall'area di attività in riserva legale e, pertanto, tale ampliamento di attività, se non correttamente attuato, potrebbe avere un impatto sullo sviluppo competitivo dell'attività di erogazione delle prestazioni di previdenza complementare, vale a dire proprio il comparto dove operano in libera concorrenza imprese dotate di particolari requisiti di natura patrimoniale che rappresentano specifici vincoli di natura regolamentare e di vigilanza prudenziale.

In questo contesto, anche alla luce dei precedenti pareri resi dall'Autorità, l'ampliamento dell'attività dell'INPGI al comparto della previdenza complementare dovrebbe essere realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art 6 del Decreto Legislativo n. 252/05 - che oltre ai *"criteri di separatezza contabile"* prevede anche *"la costituzione di società di capitali"* - e dei principi concorrenziali sanciti dall'articolo 8 della legge n. 287/90, laddove dispone il ricorso a società separate per assicurare la parità di trattamento tra operatori che svolgono attività in mercati diversi.

Inoltre, è necessario assicurare un'effettiva libertà di scelta al singolo lavoratore in merito allo strumento di previdenza complementare di cui vuole beneficiare. Il necessario presupposto perché tale diritto possa essere esercitato è un'effettiva trasparenza informativa agli iscritti all'INPGI e al Fondo. Questi ultimi devono, sia nella fase di accumulo del montante che nel momento decisivo della scelta della prestazione di previdenza complementare di cui avvalersi, avere una chiara percezione della distinzione tra le prestazioni di natura obbligatoria (che non possono essere erogate da soggetti diversi dall'INPGI) e quelle che invece potrebbero ricevere anche da operatori alternativi sul mercato. A questi ultimi fini, appare necessario altresì garantire una chiara informativa sulla c.d. portabilità del montante, sulle caratteristiche della prestazione di previdenza complementare (ad es. in termini di rendimento garantito, coefficienti utilizzati, costi applicati), nonché sulla possibilità di scegliere eventuali operatori e strumenti previdenziali alternativi. Inoltre, sia l'INPGI che il Fondo devono porre in essere tutte le modalità e strumenti necessari a permettere che la possibilità di scelta del singolo sia effettiva e non rimanga un'astratta eventualità prevista dalla normativa vigente.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella